

AT025360.DOC

Numero 98542 di Repertorio

Numero 37121 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

CON UNICO SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto novembre duemilasedici, in Alessandria, via Migliara numero 18.

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:

dottor STEFANO DE CAPITANI, nato a Monza il 5 aprile 1967, residente in Torino, via Mazzini numero 38, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale Euro 87.577.205,00 versato, iscritta al numero 203.057 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 01830160063, società costituita in Italia in data 30 marzo 1999, a quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 27 ottobre 2016, che per estratto conforme si trova allegato sotto la lettera "A" ad atto a mio rogito in data odierna, repertorio numero 98541, non ancora registrato perché nei termini.

---- Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo dichiara di costituire una società per azioni con la denominazione "AMAG Reti Gas S.p.A." della quale l'"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A." è unico socio.

---- La società ha sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18.

---- La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

---- La società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto per il tramite di Società o Enti partecipati - delle attività di gestione delle reti di distribuzione del gas e del servizio di distribuzione e misura del gas per qualsiasi uso e con qualsiasi tecnologia disponibile ed in particolare: la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'erogazione del servizio di distribuzione del gas; la pianificazione operativa degli impianti, le operazioni di progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, societarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo

Registrato ad

ALESSANDRIA

il 12/12/2016

n. 13263

Serie 1t

Euro 990,00

e l'estensione della società, acquisire imprese e/o rami di azienda aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, effettuare fusioni, assumere partecipazioni in altre imprese, costituire nuove imprese controllate e/o collegate con espressa esclusione di tutte le attività riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai precedenti commi sia direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società prende parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in qualsiasi forma consentita dalla legge.

La Società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione e/o in appalto dei suddetti servizi.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità di servizio pubblico deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

---- Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) interamente sottoscritto dal socio costituente, il quale a copertura ed a completa liberazione conferisce ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 ter del Codice Civile nella qui costituita società il ramo di azienda costituito dalla titolarità della gestione del servizio per la distribuzione del gas naturale nel Comune di Alessandria, con tutti i beni del ramo di azienda quali risultano dal rapporto di valutazione riferito al 30 giugno 2016, redatto dai dottori commercialisti Agostino Ferro, Paolo Macchi e Paolo Sciabà quali soci dell'Associazione Professionale SALT - Studio Associato Legale Tributario di Genova, con l'assistenza del dottor Alessandro Galli di Milano, che in originale, è stato depositato nei miei atti con verbale ricevuto in data odierna, repertorio numero 98539/37119, non ancora registrato perché nei termini, che in copia conforme si allega al presente atto sotto lettera A dispensato dal darne lettura.

---- Sulla base della predetta relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter, comma 2, lettera b, al ramo di azienda conferito è stato attribuito il valore di Euro 29.630.000,00 che risulta superiore al valore netto contabile del ramo aziendale stesso alla data del 30 giugno 2016 che è pari ad Euro 20.699.947,00 come risulta dalla perizia medesima.

Di detto importo Euro 100.000,00 vengono imputati al capitale sociale di cui sopra, mentre la differenza viene destinata a riserva.

--- Pertanto il capitale sociale di Euro 100.000,00 come sopra sottoscritto dal conferente si intende ed è completamente liberato, senza altro obbligo del conferente stesso verso la Società conferitaria nè di questa verso il conferente, poichè eventuali variazioni della consistenza patrimoniale risultanti

dalla perizia, intervenute a seguito della attività di gestione tra la data di riferimento della situazione patrimoniale alla data di efficacia del conferimento e la data del 30 giugno 2016, data di riferimento della perizia, e in seguito alla verifica degli amministratori prevista dall'articolo 2343 quarter del Codice Civile - andranno a modificare l'ammontare delle riserve.

---- Il conferimento viene effettuato a valori di libro (netto contabile), a saldi aperti ed in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176 comma 1 del TUIR 917/1986.

---- Il conferimento viene fatto sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

- la Società conferente tiene indenne la conferitaria da minusvalenze e sopravvenienze passive; garantisce che il ramo di azienda come sopra conferito è di sua assoluta ed esclusiva proprietà, libero da privilegi fiscali, pesi, vincoli ed altri oneri e dichiara che in conseguenza del conferimento, la Società per azioni diventa titolare di tutti i beni di qualsiasi natura del ramo di azienda stesso, con tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative e di qualsiasi natura e specie, di tutti i rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire lo svolgimento dell'attività d'impresa, dei contratti attivi e passivi e comunque di tutti i beni mobili e immobili relativi al predetto ramo di azienda che debbono pertanto volturarsi in capo alla Società per azioni ritenendosi fin d'ora autorizzati tutti gli enti, le amministrazioni, gli uffici interessati sia pubblici che privati ad effettuare le volture e le annotazioni necessarie con il più ampio esonero da ogni responsabilità al riguardo.

---- L'organo amministrativo della Società viene espressamente autorizzato a compiere qualsiasi atto, pratica o formalità, necessari ed opportuni allo scopo di far riconoscere la Società per azioni piena proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale del ramo di azienda conferito.

---- La Società conferente dichiara che sono ricompresi nel conferimento tutti i beni materiali ed immateriali e tutti gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il ramo d'azienda conferito, descritti nella sopra citata perizia, ed in particolare:

- le attrezzature e gli immobilizzi tecnici;
- il personale dipendente e i debiti verso gli stessi per trattamento di fine rapporto e altri debiti verso il personale stesso, risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa dispensa avuta dal darne lettura; il Componente dà atto che sono state effettuate le comunicazioni di legge alle organizzazioni Sindacali;
- i crediti e i debiti come sopra descritti;
- i beni strumentali, l'impianto di distribuzione del gas naturale per il territorio del Comune di Alessandria, e tutti i beni ad essi ascrivibili, inclusi allacciamenti, incrementi

per manutenzione straordinaria anche su beni di terzi, apparecchi di misura, attrezzature ed apparecchiature varie, e gli automezzi quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura;

- i terreni e fabbricati - tutti privi di impianto di riscaldamento dei locali - e precisamente:

IN COMUNE DI ALESSANDRIA

proprietà superficiaria

della cabina di riduzione gas censita in Catasto dei Fabbricati al foglio 33, mappale 172 subalterno 1, zona censuaria 2, categoria D/1, rendita catastale Euro 50,10 e in Catasto Terreni a partita 1, foglio 33, mappale 172, ente urbano di are 0.26, confinante con le proprietà indicate in Catasto con i mappali 184, 173 dello stesso foglio e la Strada Statale Vigevanese;

mappali 17, 70, 79, 430 dello stesso foglio;

il diritto di superficie venne costituito, per la durata di anni 29 dal 28 settembre 1998, rinnovabile per altri 29 anni, salvo disdetta da parte del concessionario, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Roberto Gabey in data 28 settembre 1998, repertorio 178834/34001, registrato ad Alessandria il 19 ottobre 1998, numero 748, volume 2V;

piena proprietà

In Lungo Tanaro Magenta

- terreno sul quale insistono un locale adibito a distributore e cabina di decompressione gas metano, locale THT e locale impianti, individuato in Catasto dei Fabbricati al foglio 132, mappale 326 subalterno 4, zona censuaria 1°, categoria E/9, rendita catastale Euro 6.468,00;

confinante con Lungo Tanaro Magenta, via Santorre di Santarossa, proprietà individuata in Catasto con il mappale 366;

In strada Casalcermelli - Regione Aulara

- terreno con entrostante edificio composto da centrale di primo salto, sala quadri e locale caldaia e in corpo separato vano ricoveri attrezzi e odorizzatori, confinante con proprietà identificata con la particella 33 subalterno 11 da tutti i lati e dal quale ha accesso e che è gravata di servitù di passaggio a piedi e con automezzi e di passaggio interrato ed aereo di tubazioni e cavi fino alla via della Castellana;

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 107, mappale 33 subalterno 7, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita catastale Euro 1.452,00;

Nel sobborgo Valle San Bartolomeo, strada Comunale

- terreno con soprastante cabina di riduzione gas individuata in Catasto dei Fabbricati al foglio 25, mappale 406, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita catastale Euro 960,61 e in Catasto Terreni a partita 1, foglio 25, mappale 406, ente urbano di are 12.83;

- terreno annesso alla suddetta cabina, censito in Catasto

Terreni al foglio 25:

mappale 517, seminativo arborato di 2 classe, are 18 (diciotto) e centiare 10 (dieci), redditi dominicale Euro 22,43 e agrario Euro 15,89;

mappale 430, seminativo arborato di 2 classe, are 6 (sei) e centiare 0 (zero), redditi dominicale Euro 7,44 e agrario Euro 5,27;

il tutto in unico corpo confinante con proprietà individuate con le particelle 429, 518 e 17;

Nel sobborgo Litta Parodi, via Vecchia da Genova ad Alessandria

- terreno sul quale insiste un locale ad uso cabina primo salto e deposito odorizzanti, individuato in Catasto dei Fabbricati al foglio 277, mappale 145 subalterno 1, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita catastale Euro 1.208,51 e in Catasto Terreni a partita 1, foglio 277, mappale 145 ente urbano di are 17.85, confinante con proprietà indicate in Catasto con i mappali 20 e 21, strada a due lati.

Nel sobborgo di Castelceriolo, via del Mercato:

- terreno con soprastante cabina di riduzione gas, individuata in Catasto dei Fabbricati al foglio 163, mappale 1201 subalterno 1, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita catastale Euro 22,83 ed in Catasto Terreni a partita 1, foglio 163, mappale 1201 ente urbano di are 0.11;

confinante con via del Mercato, via Sale, proprietà individuata con la particella 1390;

Nel sobborgo di Castelceriolo, via Nicolina

- terreno con soprastante cabina di riduzione gas, individuata in Catasto dei Fabbricati al foglio 163, mappale 1247, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita catastale Euro 34,09, e in Catasto Terreni a partita 1, foglio 163, mappale 1247, ente urbano di are 0.07, confinante con via San Giuliano e Campo Sportivo Comunale a tre lati.

In via San Giovanni Evangelista:

- area urbana censita in Catasto dei Fabbricati al foglio 121, mappale 318 subalterno 5, categoria F/1, metri quadrati 60, confinante con proprietà individuate con la particella 318 subalterni 1, 2 e 3, via San Giovanni Evangelista e Corso Carlo Marx.

---- La conferente dà atto che dal conferimento devono ritenersi esclusi tutti quei cespiti, attività e passività non espressamente contemplati e valutati nella suddetta relazione di stima che pertanto rimangono in capo alla società conferente.

I contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda oggetto di conferimento in essere o non ancora avviati/conclusi alla data di perfezionamento del conferimento saranno trasferiti alla conferitaria se e nella misura in cui sono ascrivibili in maniera esclusiva ed univoca a tale ramo d'azienda, in ragione di un collegamento funzionale.

---- Il Dottor Stefano De Capitani, nella citata sua qualità, dichiara e garantisce che i beni conferiti sono stati costruiti in assenza di Concessioni Edilizie in quanto non soggetti a rilascio a sensi della legge 10/1977.

---- La Società conferente dichiara e garantisce:

- che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Alessandria in data 24 novembre 2016, che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura ad istanza del Comparente;

- che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni e non è stata trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

---- Gli immobili conferiti sono raffigurati nelle sette planimetrie che previa visione, approvazione e sottoscrizione a sensi di legge, riunite in unico fascicolo, si allegano al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura delle diciture in esse contenute per espressa dispensa avutane dal comparente, il quale fa espresso riferimento a dette planimetrie che sono depositate in Catasto e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.

---- Gli immobili vengono conferiti con pertinenze, accessioni, comunioni, diritti, azioni e ragioni inerenti, servitù attive e passive, con particolare riferimento a quelle già esistenti, note.

---- La Società conferente garantisce che detti immobili sono di sua esclusiva ed assoluta proprietà, liberi da ipoteche e trascrizioni che ne impediscano il trasferimento e liberi altresì da liti pendenti, tributi arretrati, privilegi fiscali o di altra natura; garantisce inoltre l'inesistenza di vizi di qualsiasi genere, ivi inclusi quelli di natura urbanistica e di oneri reali anche di natura ambientale.

---- Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2016.

---- Il socio delibera che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico il quale durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018; l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della Società e del patrimonio sociale; il socio nomina quale Amministratore Unico il signor:

EMANUELE RAVA, nato ad Ovada il 21 marzo 1978, con domicilio fiscale e residenza in Castellazzo Bormida, Spalto Magenta numero 30, cittadino italiano, codice fiscale RVA MNL 78C21 G197H.

Il comparente nomina il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, nelle persone dei signori:

dottor PIETRO BIANCHI, nato ad Alessandria il 16 Maggio 1963 con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, viale Tivoli 13, codice fiscale BNC PTR 63E16 A182Q, Presidente del Collegio;

MARCO SCAZZOLA, nato a Genova il 16 marzo 1967, con domicilio fiscale e residenza in Acqui Terme, via Circonvallazione numero 7, codice fiscale SCZ MRC 67C16 D969X, Sindaco Effettivo;

DINO ANGELO ANGELINI, nato a Mornese il 10 luglio 1950, con domicilio fiscale e residenza in Mornese, Borgo Alto numero 14, codice fiscale NGL DNG 50L10 F737Q, Sindaco Effettivo;

ALESSANDRO SOGLIANO, nato ad Alessandria il 9 novembre 1976, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Tonso numero 50, codice fiscale SGL LSN 76S09 A182X, Sindaco Supplente;

TOMMASO ROSSINI, nato ad Alessandria il 10 Settembre 1974, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Piazza Marconi numero 11, codice fiscale RSS TMS 74P10 A182C, Sindaco Supplente;

tutti cittadini italiani.

---- Al Presidente del Collegio Sindacale spetterà un emolumento di Euro 12.000,00 annui e ai Sindaci Effettivi spetterà un emolumento annuo di Euro 8.000,00 caduno.

---- Gli utili risultanti dal bilancio approvato, netti da ogni spesa, ammortamenti ed oneri di qualsiasi specie, saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva ordinaria finchè essa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il novantacinque per cento (95%) ai soci, sempre che l'assemblea non deliberi di mandare tutto o parte di esso a riserva ed a conto nuovo.

---- La Società è retta dallo Statuto Sociale che firmato dal Comparente e da me Notaio si allega a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale e sotto la lettera "F" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente che dichiara di ben conoscerlo ed accettarlo.

---- Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano approssimativamente a Euro 19.850,00 sono a carico della Società.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo atto da me letto al Comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e meco Notaio sottoscrive, essendo le ore sedici e minuti trenta.

Consta di quattordici pagine di quattro fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: STEFANO DE CAPITANI

LUIGI ONETO NOTAIO

Allegato "F" al numero 37121 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni denominata "AMAG Reti Gas S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 - Sede legale

La Società ha sede nel Comune di Alessandria, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio italiano e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto per il tramite di Società o Enti partecipati - delle attività di gestione delle reti di distribuzione del gas e del servizio di distribuzione e misura del gas per qualsiasi uso e con qualsiasi tecnologia disponibile ed in particolare: la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'erogazione del servizio di distribuzione del gas; la pianificazione operativa degli impianti, le operazioni di progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, societarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, acquisire imprese e/o rami di azienda aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, effettuare fusioni, assumere partecipazioni in altre imprese, costituire nuove imprese controllate e/o collegate con espressa esclusione di tutte le attività riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai precedenti commi sia direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società prende parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in qualsiasi forma consentita dalla legge.

La Società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione e/o in appalto dei suddetti servizi.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità di servizio pubblico deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è

quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni.

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) ed è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, ciascuna avente valore nominale di € 1,00 (uno) ciascuna ed è detenuto per la percentuale di maggioranza assoluta da A.M.A.G. S.p.A.

Per tutta la durata della Società A.M.A.G. S.p.A. deve detenere non meno del 51% delle azioni; le eventuali operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, nonché di trasferimento delle azioni e/o di costituzioni di diritti sulle stesse, debbono avvenire in modo tale da assicurare che A.M.A.G. S.p.A. mantenga il 51% del capitale sociale.

Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari eguali diritti. Ai fini della legittimazione alla partecipazione alle assemblee farà fede l'iscrizione nel libro soci.

Possono assumere la qualità di socio, oltre alle amministrazioni pubbliche e alle società a controllo o a partecipazione pubblica, imprenditori e/o società private a carattere industriale in qualunque forma costituiti e individuati mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

L'aumento di capitale avviene a pagamento, mediante conferimenti in denaro o di beni in natura o di crediti, di aziende e di rami aziendali. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un sovrapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Articolo 7 - Cessione delle azioni

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per trasferimento si intende qualsiasi operazione, a titolo oneroso o gratuito (nonché atti costitutivi di garanzie sulle azioni e/o atti esecutivi provenienti da terzi), con il quale si raggiunga direttamente od indirettamente l'effetto di un mutamento della proprietà delle azioni e/o dei diritti a queste collegati.

I soci pubblici possono cedere le proprie azioni nel rispetto della disciplina di legge e/o regolamentare vigente nel settore del gas naturale e delle altre disposizioni generali applicabili.

Qualora il socio privato intenda trasferire a terzi, nei limiti di quanto consentito, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzioni sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri Soci pubblici spetta il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende effettuare il trasferimento deve previamente farne offerta alle stesse condizioni ai Soci pubblici, tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di tra-

sferimento e le esatte generalità del terzo acquirente. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo dà notizia della proposta a tutti i Soci pubblici, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di 30 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro tale ultimo termine i Soci pubblici, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci pubblici ciascuno di essi acquista una partecipazione proporzionale a quella già di propria titolarità. Ove nessun Socio pubblico eserciti il diritto di prelazione, è consentito al socio offerente di trasferire liberamente le azioni, purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento di quote da parte dei soci privati è subordinato al preventivo parere favorevole di A.M.A.G. Spa che, in alternativa, potranno indicare al socio privato che intende alienare la propria partecipazione altri soggetti, di proprio gradimento, che si rendano acquirenti delle azioni alle medesime condizioni offerte dall'iniziale offerente.

In caso di mancata indicazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante, o qualora gli stessi non si rendano acquirenti delle quote entro tre mesi, il socio sarà libero di trasferire le proprie quote ai soggetti da esso originariamente indicati, nei termini ed alle condizioni precisate nella comunicazione di offerta.

In ogni caso resta stabilito che le partecipazioni possono essere trasferite unicamente a soggetti in possesso e i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti per la partecipazione a società miste con società a controllo pubblico.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

I Soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I Soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

Articolo 10 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11 - L'Assemblea dei soci

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;
 - nominare e revocare gli amministratori;
 - nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e, ove nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,;
 - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;
 - deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), del Codice Civile;
 - deliberare l'acquisto, la cessione, il conferimento e lo scorporo di rami d'azienda;
 - deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate; l'alienazione o dismissione di partecipazioni in essere.
- L'assemblea ordinaria delibera altresì, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c., sui seguenti atti:
- i piani degli investimenti;
 - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
 - le modifiche dei contratti di servizio.

Ai fini delle deliberazioni sulle materie individuate ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c., il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere ai soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi, i seguenti documenti: il programma annuale e triennale delle atti-

vità di servizio, il programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni e/o i contratti inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

L'assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione da parte del competente organo di ciascun socio.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- la proroga del termine della Società;
- l'aumento del capitale;
- fusione e scissione della Società;
- la trasformazione della Società.

Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Programmazione e controllo sulla Società.

Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

La Società ha obbligo di comunicare ai soci gli ordini del giorno delle convocazioni dell'organo amministrativo, almeno tre giorni prima della relativa adunanza.

Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei casi di legge dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore unico, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 5% del Capitale Sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare in conformità a quanto previsti dall'art. 2367 c.c.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei soci al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) fax con richiesta di avviso di ricezione; PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del budget economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di

seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16 -- Assemblea totalitaria.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 17 - Legittimazione a intervenire e votare alle assemblee.

I Soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario che i soci vengano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea e siano presenti per tutta la durata dell'assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Procedimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno un altro Consigliere sono nominati da A.M.A.G. S.p.A.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

Articolo 20 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito, dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati ove nominati.

E' ammessa l'attribuzione della carica di vicepresidente solo a condizione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 21 - Compensi

L'assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 23 - Collegio sindacale e revisione legale

L'assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, due membri effettivi e da due membri supplenti.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., almeno due membri effettivi sono nominati da A.M.A.G. S.p.A., uno dei quali assumerà la carica di Presidente.

La composizione del Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre /2012 n. 251).

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, all'atto della nomina del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stabilita dall'Assemblea in conformità alle normative vigenti e applicabili.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il Collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati.

Articolo 24 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il

trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori indicano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c..

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 26 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Alessandria. Alessandria, 28 novembre 2016

Firmati: STEFANO DE CAPITANI
LUIGI ONETO Notaio

* * * * *

Certifico io sottoscritto LUIGI ONETO Notaio alla residenza di Alessandria che la presente copia composta di trecentosessantasette pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera.

Alessandria, via Migliara 18,